



Ordinanza sul sistema di trattamento per la sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (OST-SCPT)

del ...

Progetto marzo 2017

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 10 capoverso 4, 11 capoverso 6 e 12 capoverso 2 della legge federale del 18 marzo 2016¹ sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (LSCPT),

ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza disciplina il funzionamento e l'utilizzo del sistema di trattamento del servizio di sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (Servizio SCPT).

Art. 2 Rete di trasmissione dei dati

¹ I fornitori di servizi di telecomunicazione (FST), ad eccezione di quelli con obblighi di sorveglianza ridotti, e i fornitori di servizi di comunicazione derivati con obblighi di informazione o di sorveglianza supplementari gestiscono, in collaborazione con il Servizio SCPT, una rete che consente di trasmettere le informazioni e i dati delle sorveglianze al sistema di trattamento.

² Attraverso questa rete è inoltre possibile scambiare informazioni utili relative alle domande e ai mandati.

³ Il DFGP emana istruzioni tecniche e amministrative sulla rete di trasmissione dei dati.

RS

¹RS 780.1

2017-.....

Sezione 2: Dati e trattamento dei dati

Art. 3 Dati

¹ Il sistema di trattamento contiene:

- a. le informazioni e i dati delle sorveglianze trasmessi dalle persone obbligate a collaborare;
- b. le informazioni e i dati di cui alla lettera a, preparati per poter essere analizzati;
- c. le caratteristiche di trattamento aggiunte dalle autorità che analizzano i dati;
- d. i dati per lo svolgimento e il controllo delle pratiche, inclusi i dati per il controllo della qualità, la statistica e la contabilità;
- e. i dati per semplificare la rappresentazione e la cernita delle informazioni e dei dati di cui alle lettere a e b;
- f. le chiavi crittografiche.

² Il sistema di trattamento è in grado di trattare i seguenti dati:

- a. le informazioni (cap. 3 sez. 4-6 dell'ordinanza del xx.xx.xxxx² sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni; OSCPT);
- b. i dati delle sorveglianze in tempo reale (cap. 3 sez. 8, 9 e 11 OSCPT);
- c. i dati delle sorveglianze retroattive (cap. 3 sez. 10 e 11 OSCPT);
- d. i dati per lo svolgimento e il controllo delle pratiche del Servizio SCPT (art. 6).

³ Il sistema di trattamento consente di conservare a lungo termine i dati di cui sopra e di verbalizzarne il trattamento.

Art. 4 Origine dei dati

¹ I dati registrati nel sistema di trattamento provengono:

- a. dalle autorità che dispongono la sorveglianza o dalle autorità da esse designate, dalle autorità d'approvazione e dalle altre autorità investite del procedimento;
- b. dalle persone obbligate a collaborare;
- c. dal Servizio SCPT;
- d. dalle banche dati per la determinazione degli elementi d'indirizzo;
- e. dai fornitori di geoinformazioni e materiale cartografico.

² RS 780.11

² Le autorità possono integrare i dati delle sorveglianze soltanto con le caratteristiche di trattamento secondo l'articolo 3 capoverso 1 lettera c e le chiavi crittografiche secondo la lettera f; non è consentito importare altri dati relativi alle indagini.

Art. 5 Funzioni per il trattamento delle informazioni e dei dati delle sorveglianze

¹ Per il trattamento delle informazioni e dei dati delle sorveglianze sono previste le seguenti funzioni:

- a. ascoltare in diretta e ascoltare in differita;
- b. visualizzare e stampare;
- c. localizzare e rappresentare su carte geografiche;
- d. decodificare e decriptare;
- e. raggruppare;
- f. cercare e fare una cernita;
- g. associare una registrazione vocale a una voce presente nel sistema;
- h. trascrivere;
- i. commentare;
- j. segnalare eventi particolari come avvicinamenti geografici o processi di comunicazione;
- k. trasmettere in modo sicuro alle persone autorizzate;
- l. distruggere.

² Le funzioni si applicano soltanto ai dati a cui la persona che le esegue ha accesso.

Art. 6 Trattamento dei dati per lo svolgimento e il controllo delle pratiche

Per lo svolgimento e il controllo delle pratiche il Servizio SCPT tratta i seguenti dati:

- a. i dati di contatto dell'autorità che dispone la sorveglianza e delle autorità da essa designate, delle autorità d'approvazione e delle altre autorità investite del procedimento nonché delle persone da esse designate;
- b. se noti, cognome, nome, data di nascita, indirizzo e professione delle persone da sorvegliare e dei relativi rappresentanti legali;
- c. il motivo delle informazioni e delle sorveglianze, in particolare gli articoli dei reati su cui si mira a far luce;
- d. i tipi di d'informazione e di sorveglianza ordinati;
- e. le comunicazioni scritte e orali nonché le telefonate registrate secondo l'articolo 8 OSCPT;

- f. le decisioni delle autorità, quali ordini, approvazioni e proroghe, in materia di sanzioni penali e amministrative nonché le decisioni su ricorso;
- g. i dati di cui agli articoli 15 lettere h–k e 47 capoverso 1 lettere h–l e capoverso 2 OSCPT;
- h. i numeri di riferimento e le denominazioni delle informazioni e delle sorveglianze;
- i. i dati di contatto delle persone obbligate a collaborare e degli interlocutori da esse designati;
- j. i dati relativi alle persone obbligate a collaborare, in particolare riguardo alla loro disponibilità a informare e sorvegliare;
- k. gli elementi d'indirizzo e gli identificativi disponibili;
- l. altri dati di natura tecnica;
- m. i dati per la riscossione degli emolumenti e il versamento delle indennità.

Art. 7 Diritti di accesso al sistema di trattamento

¹ Se ne fanno richiesta compilando l'apposito modulo e se necessario all'adempimento dei loro compiti, il Servizio SCPT concede ai seguenti gruppi di persone accessi personali al sistema di trattamento:

- a. collaboratori delle autorità;
- b. collaboratori delle persone obbligate a collaborare;
- c. collaboratori del Servizio SCPT;
- d. persone a cui il Servizio SCPT ha assegnato compiti di manutenzione, gestione e programmazione.

² Su ordine della persona competente e se necessario all'adempimento dei loro compiti, il Servizio SCPT può autorizzare singoli collaboratori delle autorità di cui all'articolo 9 capoversi 1–3 LSCPT ad assegnare gli accessi a terzi. I collaboratori continuano a essere responsabili per l'utilizzo degli accessi assegnati e documentano l'assegnazione in modo chiaro.

³ Il Servizio SCPT verifica periodicamente se sussistono le condizioni per i diritti di accesso.

⁴ I diritti di accesso al sistema di trattamento sono disciplinati nell'allegato. Il Servizio SCPT redige un pertinente regolamento per il trattamento dei dati.

Art. 8 Diritti di accesso ai dati di singole sorveglianze

¹ Insieme all'ordine di sorveglianza, vengono comunicati al Servizio SCPT gli accessi di cui hanno bisogno i collaboratori delle autorità di cui all'articolo 9 capoversi 1–3 LSCPT. Dopo l'autenticazione, i collaboratori ottengono l'accesso, mediante procedura di richiamo (accesso *online*), ai dati delle sorveglianze previsti nell'ordine.

² Le persone interessate secondo l'articolo 279 del Codice di procedura penale³ o l'articolo 70j della Procedura penale militare del 23 marzo 1979⁴, l'articolo 33 della legge federale del 25 settembre 2015⁵ sulle attività informative (LAIIn) e gli articoli 35 e 36 LSCPT, nonché i relativi rappresentanti legali possono trasmettere una domanda di accesso ai dati delle sorveglianze all'autorità competente secondo l'articolo 10 capoversi 1–3 LSCPT. A seconda delle disposizioni applicabili, dette persone ottengono accesso ai dati di cui hanno bisogno per esercitare il loro diritto di consultare gli atti o di accedere ai dati.

[Rinvio all'articolo della LAIn, soltanto se questa entra in vigore prima o contemporaneamente alla LSCPT.]

³ Se necessario all'adempimento dei loro compiti o all'esercizio dei diritti di terzi, il Servizio SCPT autorizza singoli collaboratori delle autorità ad assegnare internamente gli accessi secondo l'articolo 7 capoverso 2.

⁴ Il Servizio SCPT redige un pertinente regolamento per il trattamento dei dati.

Art. 9 Interfacce

Il sistema di trattamento dispone di interfacce:

- a. con i sistemi delle persone obbligate a collaborare, per la trasmissione dei mandati e la ricezione, diretta o attraverso la rete di trasmissione, dei dati e delle conferme;
- b. con i sistemi d'informazione di polizia dell'Ufficio federale di polizia e con il sistema d'informazione del Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC), per la trasmissione di una copia dei dati ai sensi rispettivamente dell'articolo 14 capoverso 1 LSCPT e dell'articolo 14a LSCPT; [Interfaccia con il SIC soltanto se la LAIn entra in vigore prima o contemporaneamente alla LSCPT.]
- c. per l'accesso a banche dati ai fini dell'accertamento di elementi d'indirizzo.

Sezione 3: Protezione e sicurezza dei dati

Art. 10 Misure per la sicurezza dei dati

¹ Attraverso misure tecniche e organizzative, il Servizio SCPT garantisce in particolare:

- a. la protezione dagli accessi e dalle modifiche: attraverso l'autenticazione sicura dei servizi e delle persone autorizzati nonché la descrizione dettagliata dei rispettivi diritti di lettura e scrittura;

³ RS 312.0

⁴ RS 322.1

⁵ RS XX

- b. il controllo del trasporto: attraverso la trasmissione sicura dei dati del sistema di trattamento;
- c. il controllo degli accessi e delle modifiche: attraverso la verbalizzazione di tutti gli accessi e di tutte le modifiche ai dati nonché l'analisi periodica e a campione per individuare eventuali irregolarità.

² Il Servizio SCPT stabilisce le misure da adottare sulla base di un'analisi dei rischi conforme allo stato tecnologico e agli standard internazionali.

³ Emanava istruzioni per l'esecuzione di tali misure all'attenzione degli utenti del sistema.

⁴ Conserva i verbali per tutta la durata di conservazione delle informazioni e dei dati delle sorveglianze.

Art. 11 Misure per la sicurezza del sistema

Il Servizio SCPT decide le misure da adottare in caso di guasti o di rischio di guasti nel funzionamento regolare del sistema di trattamento. Prende una decisione dopo aver consultato, se possibile, le autorità che hanno disposto la sorveglianza o le autorità che analizzano i dati.

Art. 12 Anonimizzazione

I dati necessari a fini statistici devono essere anonimizzati prima della pubblicazione.

Sezione 4: Accesso ai dati delle sorveglianze mediante procedura di richiamo, distruzione e archiviazione dei dati

Art. 13 Accesso ai dati delle sorveglianze mediante procedura di richiamo

¹ I dati delle sorveglianze restano a disposizione delle autorità mediante procedura di richiamo, con tutte le funzioni per il trattamento ai sensi dell'articolo 5, al massimo fino:

- a. al passaggio in giudicato della decisione relativa a un procedimento;
- b. alla fine dell'operazione del SIC;
[Lettera b soltanto se la LAIn entra in vigore prima o contemporaneamente alla LSCPT.]
- c. alla fine della ricerca d'emergenza;
- d. alla fine della ricerca di condannati; o
- e. all'invio dei supporti di dati o dei documenti all'autorità affinché li trasmetta a un'autorità estera nell'ambito di una procedura di assistenza giudiziaria internazionale.

² In caso di modifiche tecniche sostanziali al sistema di trattamento, i dati e tutte le funzioni per il trattamento restano a disposizione delle autorità per un periodo successivo compreso tra i 6 e i 12 mesi.

³ Alla scadenza del periodo di cui al capoverso 2, o previo ordine delle autorità, i dati vengono conservati a lungo termine nel sistema di trattamento con funzioni per il trattamento ridotte. La durata della conservazione è retta dall'articolo 11 LSCPT.

Art. 14 Distruzione

¹ Prima della scadenza del termine di conservazione di cui all'articolo 11 LSCPT, l'ultima autorità investita del procedimento dà istruzione al Servizio SCPT di:

- a. distruggere i dati; o
- b. mettere i dati a disposizione di un'autorità da essa designata e distruggerli dopo aver ricevuto la conferma di ricezione.

² Se, alla scadenza del termine di conservazione, non è possibile risalire all'autorità competente o se questa, benché sollecitata, non fornisce istruzioni, il Servizio SCPT crea un supporto di dati. Consegna il supporto alla massima autorità giudiziaria cantonale o al Tribunale penale federale. Dopo aver ricevuto conferma della leggibilità, distrugge i dati nel sistema e verbalizza l'operazione.

³ Le informazioni sono conservate per 12 mesi, al termine dei quali vengono distrutte.

Art. 15 Archiviazione

¹ Se reputati degni di archiviazione, i dati della Confederazione destinati alla cancellazione sono offerti all'Archivio federale svizzero. I dati non reputati degni di archiviazione sono distrutti.

² Se previsto dal diritto cantonale, i dati dei Cantoni destinati alla cancellazione sono offerti all'autorità cantonale competente. Conformemente all'articolo 4 capoverso 2 della legge federale del 26 giugno 1998⁶ sull'archiviazione, l'archiviazione dei dati dei Cantoni è di competenza dei Cantoni medesimi.

Sezione 5: Disposizioni finali

Art. 16 Disposizioni transitorie

¹ Fino alla messa in funzione dei nuovi componenti del sistema, il Servizio SCPT può procedere alle verbalizzazioni secondo il diritto previgente.

² Fintantoché i dati non sono conservati a lungo termine in modo centralizzato, la conservazione avviene secondo la prassi vigente. Nel momento in cui secondo l'articolo 13 non sono più disponibili tutte le funzioni per il trattamento, le autorità

⁶ RS 152.1

ricevono pertanto i dati delle sorveglianze su un supporto di dati o possono scaricarli nel loro sistema.

Art. 17 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2018.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Doris Leuthard
Il cancelliere della Confederazione, Walter
Thurnherr

Allegato
(art. 7 cpv. 4)

Funzione	1. Servizio SCPT						
	1.1. Svolgimento del mandato	1.2. Amministrazione tecnica	1.3. Controlling	1.4. Supporto tecnico	1.5. Finanze	1.6. Formazione	1.7. Gestione tecnica e sviluppo
a. Amministrazione degli utenti	D		G				D
b. Manutenzione, riparazione, test e gestione del sistema		D		M			D
c. Contabilità	M		A		D		
d. Controllo delle pratiche	M	M	G		M		
e. Preparazione, anonimizzazione e pubblicazione dei dati statistici			P				
f. Trattamento delle informazioni	D***			G***			G***
g. Trattamento dei dati delle sorveglianze		D***		G***			G***

Funzione	1. Servizio SCPT						
	1.1. Svolgimento del mandato	1.2. Amministrazione tecnica	1.3. Controlling	1.4. Supporto tecnico	1.5. Finanze	1.6. Formazione	1.7. Gestione tecnica e sviluppo
h. Amministrazione delle chiavi crittografiche	G	D					D
i. Domande di informazioni	D		G		(G)		
j. Risposta alle domande di informazioni	A		(G)		(G)		
k. Ordine/fine della sorveglianza	D***	G	G				
l. Approvazione della sorveglianza	D***	G	G				
m. Proroga della sorveglianza	D***	G	G				
n. Esame materiale limitato dell'ordine di sorveglianza	D	D	G				
o. Esame formale dell'ordine di sorveglianza	D		G				
p. Controllo dei termini	D***						
q. Atti delle sorveglianze	D		G		M		

Funzione	1. Servizio SCPT						
	1.1. Svolgimento del mandato	1.2. Amministrazione tecnica	1.3. Controlling	1.4. Supporto tecnico	1.5. Finanze	1.6. Formazione	1.7. Gestione tecnica e sviluppo
r. Trasmissione del mandato di sorveglianza alle persone obbligate a collaborare	D	G	G		G		
s. Conferma delle persone obbligate a collaborare	R	G	G				
t. Selezione dei dati sotto la direzione di un giudice	D***	D***	G	D***			
u. Richiesta/fine del collegamento di collaudo		D	G	D		D	M
v. Approvazione/proroga del collegamento di collaudo		D	G				
w. Assegnazione/fine del collegamento di collaudo presso le persone obbligate a collaborare	D	G	G		G		
x. Accesso ai dati dei collegamenti di collaudo		D		D		M**	M**

Funzione	1. Servizio SCPT						
	1.1. Svolgimento del mandato	1.2. Amministrazione tecnica	1.3. Controlling	1.4. Supporto tecnico	1.5. Finanze	1.6. Formazione	1.7. Gestione tecnica e sviluppo
do							
y. Dati verbalizzati nel sistema di trattamento			D	D			
z. Telefonate registrate del Servizio SCPT			D	D			
aa. Creazione e trasmissione dei supporti di dati	P	D	G	P			P
ab. Copia dei dati, mediante procedura di richiamo, nei sistemi d'informazione di polizia e nel sistema d'informazione del SIC		(G)	(G)	(G)			
ac. Archiviazione dei dati nell'AFS prima della cancellazione	P	P	G	P			P
ad. Distruzione dei dati nel sistema di trattamento		D***	(G)	D***	(G)		D***

Funzione	2. Autorità autorizzate							
	2.1. Amministratore dell'organizzazione (OrgAdmin), <i>superuser</i>	2.2. Autorità che dispone la sorveglianza	2.3. Responsabile delle informazioni	2.4. Responsabile delle sorveglianze	2.5. Traduttore	2.6. Formazione	2.7. Autorità d'approvazione	2.8. Autorità giudiziaria che dirige il procedimento
a. Amministrazione degli utenti	D*							
b. Manutenzione, riparazione, test e gestione del sistema								
c. Contabilità								
d. Controllo delle pratiche								
e. Preparazione, anonimizzazione e pubblicazione dei dati statistici								
f. Trattamento delle informazioni	A	A	A	A	A**			G
g. Trattamento dei dati delle sorveglianze	M**	M**		M**	M**			G

Funzione	2. Autorità autorizzate							
	2.1. Amministratore dell'organizzazione (OrgAdmin), <i>superuser</i>	2.2. Autorità che dispone la sorveglianza	2.3. Responsabile delle informazioni	2.4. Responsabile delle sorveglianze	2.5. Traduttore	2.6. Formazione	2.7. Autorità d'approvazione	2.8. Autorità giudiziaria che dirige il procedimento
h. Amministrazione delle chiavi crittografiche	D**	D**		D**				
i. Domande di informazioni	D	D	D	D				
j. Risposta alle domande di informazioni	G	G	G	G			G	G
k. Ordine/fine della sorveglianza	M***	M		M***			G	G
l. Approvazione della sorveglianza	G	G**		G			M	G
m. Proroga della sorveglianza	G***	M		G***			M	G
n. Esame materiale limitato dell'ordine di sorveglianza	G**	G**		G**			G	
o. Esame formale dell'ordine di sorveglianza	G**	G**		G**			G	

Funzione	2. Autorità autorizzate							
	2.1. Amministratore dell'organizzazione (OrgAdmin), <i>superuser</i>	2.2. Autorità che dispone la sorveglianza	2.3. Responsabile delle informazioni	2.4. Responsabile delle sorveglianze	2.5. Traduttore	2.6. Formazione	2.7. Autorità d'approvazione	2.8. Autorità giudiziaria che dirige il procedimento
p. Controllo dei termini		G**						G**
q. Atti delle sorveglianze		G**					G	G
r. Trasmissione del mandato di sorveglianza alle persone obbligate a collaborare								
s. Conferma delle persone obbligate a collaborare								
t. Selezione dei dati sotto la direzione di un giudice							M	
u. Richiesta/fine del collegamento di collaudo	D							Q
v. Approvazione/proroga del collegamento di collaudo								

Funzione	2. Autorità autorizzate							
	2.1. Amministratore dell'organizzazione (OrgAdmin), <i>superuser</i>	2.2. Autorità che dispone la sorveglianza	2.3. Responsabile delle informazioni	2.4. Responsabile delle sorveglianze	2.5. Traduttore	2.6. Formazione	2.7. Autorità d'approvazione	2.8. Autorità giudiziaria che dirige il procedimento
w. Assegnazione/fine del collegamento di collaudo presso le persone obbligate a collaborare								
x. Accesso ai dati dei collegamenti di collaudo	M**					M		G
y. Dati verbalizzati nel sistema di trattamento								
z. Telefonate registrate del Servizio SCPT								
aa. Creazione e trasmissione dei supporti di dati								

Funzione	2. Autorità autorizzate							
	2.1. Amministratore dell'organizzazione (OrgAdmin), <i>superuser</i>	2.2. Autorità che dispone la sorveglianza	2.3. Responsabile delle informazioni	2.4. Responsabile delle sorveglianze	2.5. Traduttore	2.6. Formazione	2.7. Autorità d'approvazione	2.8. Autorità giudiziaria che dirige il procedimento
ab. Copia dei dati, mediante procedura di richiamo, nei sistemi d'informazione di polizia e nel sistema d'informazione del SIC	C**		C**	C**				
ac. Archiviazione dei dati nell'AFS prima della cancellazione								
ad. Distruzione dei dati nel sistema di trattamento		Q						Q

Funzione	3. Persona interessata e rappresentante legale	4. Persona obbliga- ta a collaborare
a. Amministrazione degli utenti		
b. Manutenzione, riparazione, test e gestione del sistema		
c. Contabilità		
d. Controllo delle pratiche		
e. Preparazione, anonimizzazione e pubblicazione dei dati statistici		
f. Trattamento delle informazioni	G**	
g. Trattamento dei dati delle sorveglianze	G**	
h. Amministrazione delle chiavi crittografiche		M*

Funzione	3. Persona interessata e rappresentante legale	4. Persona obbliga- ta a collaborare
i. Domande di informazioni		
j. Risposta alle domande di informazioni		A**
k. Ordine/fine della sorveglianza		
l. Approvazione della sorveglianza		
m. Proroga della sorveglianza		
n. Esame materiale limitato dell'ordine di sorveglianza		
o. Esame formale dell'ordine di sorveglianza		
p. Controllo dei termini		
q. Atti delle sorveglianze	G**	

Funzione	3. Persona interessata e rappresentante legale	4. Persona obbliga- ta a collaborare
r. Trasmissione del mandato di sorveglianza alle persone obbligate a collaborare		R
s. Conferma da parte delle persone obbligate a collaborare		S
t. Selezione dei dati sotto la direzione di un giudice		
u. Richiesta/fine del collegamento di collaudo		
v. Approvazione/proroga del collegamento di collaudo		
w. Assegnazione/fine del collegamento di collaudo presso le persone obbligate a collaborare		R/S

Funzione	3. Persona interessata e rappresentante legale	4. Persona obbliga- ta a collaborare
x. Accesso ai dati dei collegamenti di collaudo		
y. Dati verbalizzati nel sistema di trattamento		
z. Telefonate registrate del Servizio SCPT		
aa. Creazione e trasmissione dei supporti di dati		
ab. Copia dei dati, mediante procedura di richiamo, nei sistemi d'informazione di polizia e nel sistema d'informazione del SIC		
ac. Archiviazione dei dati nell'AFS prima della cancellazione		

Funzione	3. Persona interessata e rappresentante legale	4. Persona obbliga- ta a collaborare
ad. Distruzione dei dati nel sistema di tratta- mento		

Legenda:

- G (get) = consultare
A (add) = consultare, registrare
M (mutate) = consultare, registrare, modificare
D (delete) = consultare, registrare, modificare, cancellare
S (send) = inviare
R (receive) = ricevere
P (produce) = creare
C (copy) = copiare
Q (request) = domanda/istruzione

* = solamente all'interno della stessa unità organizzativa

** = solamente dati delle sorveglianze e delle domande d'informazioni assegnate

*** = solamente su istruzione dell'autorità che dispone la sorveglianza o delle persone da essa designate

() = accesso limitato ai soli metadati (p. es. quale tipo di dati è stato copiato? in che quantità? quando? da dove a dove?)